

Determinazione del Direttore Generale

n° 27 del 17 aprile 2024

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DELLA TARI DEL COMUNE DI APOLLOSA (BN) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA N° 363/2021/R/RIF E N° 389/2023/R/RIF

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- *che* la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*” disciplina gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- *che* l'art. 23 della richiamata Legge Regionale istituisce l'*Ambito Territoriale Ottimale Benevento* per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Benevento e del Comune di Rotondi (AV);
- *che* l'art. 25 della richiamata Legge Regionale stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito (EdA), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- *che* l'art. 32, comma 1, della medesima L.R. assegna al Direttore Generale la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EdA;
- *che* il Consiglio d'Ambito dell'EdA Benevento, con propria Deliberazione n° 11 del 08.08.2019 ha nominato il Dott. Massimo Romito quale Direttore Generale dell'EdA Benevento;

Premesso, altresì:

- *che* l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- *che* la medesima Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- *che* la citata Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la

determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- *che* con la menzionata Deliberazione, l'Autorità ha stabilito che la procedura di validazione dei *Piani economico-finanziari* (PEF) trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'*Ente Territorialmente Competente* (ETC) con l'applicazione del *Metodo Tariffario* del servizio integrato di gestione dei *Rifiuti* (MTR) che ha sostituito il *Metodo Tariffario Normalizzato* (MTN) come previsto dal D.P.R. n° 158 del 07 aprile 1999
- *che* l'*Allegato 1* alla richiamata Deliberazione n° 443/2019, all' art. 1, definisce l'*Ente Territorialmente Competente* (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- *che* l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe, con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente Deliberazione ARERA n° 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
- *che* l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 389/2023/R/rif del 03 agosto 2023 ha approvato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della Deliberazione n° 363/2021/R/rif, dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente Deliberazione ARERA n° 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
- *che* la medesima Autorità, con Determinazione n° 1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n° 363/2021/R/rif e n° 389/20263/R/rif (MTR-2);

Rilevato:

- *che* all'ETC sono attribuite - ex art. 7 della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif, come integrata e modificata - le seguenti competenze:
 - a) la ricezione del "*PEF grezzo*" da parte del gestore e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
 - b) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del medesimo PEF;
 - c) la redazione delle Sezioni 1, 4 e 5 della relazione di accompagnamento al PEF rimessa in schema nell'*Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 1/DTAC/2023, compresa

l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Deliberazione n° 386/2023);

- d) la validazione del PEF aggregato (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- e) l'assunzione della determinazione di approvazione dell'aggiornamento della "*proposta tariffaria*" per il biennio 2024-2025 nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- f) la trasmissione ad ARERA del PEF e della "*proposta tariffaria*" corredati dalle inerenti Deliberazioni nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "*pertinenti determinazioni*" (approvazione in sede locale);

Considerato:

- *che* l'EdA Benevento, nella qualità di *Ente Territorialmente Competente* (ETC) ha ricevuto la richiesta di validazione corredata dalla seguente documentazione, inviata dal Comune di Apollusa a mezzo posta elettronica certificata in data 27.03.2024, prot. n° 1631, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 217:
 - 1) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
 - 2) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
 - 3) *tool* MTR-2 compilato per le parti di competenza del comune e del soggetto gestore;
 - 4) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal soggetto gestore secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
 - 5) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
 - 6) bilancio di esercizio del soggetto gestore al 31.12.2022;
 - 7) estratto registro beni ammortizzabili;
- *che* l'EdA Benevento, verificato che la documentazione trasmessa risultava incompleta e non sufficiente ai fini della validazione, con nota prot. n° 241 del 03.04.2024, chiedeva al Comune di Apollusa l'integrazione della medesima documentazione; in riscontro alla richiesta, il Comune, con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 12.04.2024, prot. n° 1943, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo 295, trasmetteva la seguente documentazione ad integrazione e parziale sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024:
 - 8) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;
 - 9) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal soggetto gestore secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;
 - 10) Delibere di approvazione tariffe TARI anni 2022 e 2023, con allegati;

- 11) Stampa fabbisogno standard anni 2022 e 2023;
- 12) tool MTR-2 compilato per le parti di competenza del Comune e del soggetto gestore in sostituzione di quello inviato in data 27.03.2024;
- 13) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal soggetto gestore secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;
- 14) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;

Considerato, altresì:

- *che l'art. 7.1 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif – come modificata ed integrata dalla Deliberazione n° 389/2023/R/rif - prevede che “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”;*
- *che l'art. 7.2bis della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif – come modificata ed integrata dalla Deliberazione n° 389/2023/R/rif - prevede che “Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
 - *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
 - *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.”*
- *che l'art. 7.4 della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif – come modificata ed integrata dalla Deliberazione n° 389/2023/R/rif - stabilisce che “Gli organismi competenti... validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;*
- *che l'art. 7.4bis della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif – come modificata ed integrata dalla Deliberazione n° 389/2023/R/rif – precisa che “Ai fini dell'aggiornamento biennale, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$, sono determinati scomputando dai costi di cui al comma 7.4, gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”;*

Considerato, ancora:

- *che l'art. 27.1 dell'Allegato “A” alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif – come modificato ed integrato dalla*

Deliberazione n° 389/2023/R/rif – prevede che: *“Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17”;*

- *che l'art. 27.5 dell'Allegato “A” alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif – come modificato e integrato dalla Deliberazione n° 389/2023/R/rif – statuisce che: “Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;*
- *che l'art. 28.1 dell'Allegato “A” alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif – come modificato e integrato dalla Deliberazione n° 389/2023/R/rif – precisa che: “Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione dell'organismo competente definito al 1.1 [ETC], il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti”;*
- *che l'Allegato 2 alla Determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 1/DTAC/2023 riporta lo schema tipo della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente, previste al punto 5) della medesima relazione;*
- *che con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 03 assunta in data 01 marzo 2024 sono stati approvati gli “Indirizzi operativi per la definizione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito” ai sensi della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif come modificata dalla Deliberazione ARERA n° 389/202/R/rif, ai fini dell'aggiornamento biennale 2024-2025 obbligatorio del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*

Rimarcato, altresì:

- *che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 385/2023/R/rif ha approvato lo “Schema tipo di Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;*
- *che la menzionata Deliberazione, al punto 2, prevede: “... che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di*

aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024";

Vista la Relazione contenente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente così come previste al punto 5) dell'*Allegato 2* alla menzionata Determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 1/DTAC/2023, redatta nell'osservanza degli indirizzi operativi approvati con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 03/2024 ed allegata alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (*Sub A*);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8.4 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif, "...è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ...";

Accertato che la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Verificato che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, della L. n° 190/2012 (Anticorruzione);

Dato Atto che, con la sottoscrizione, il proponente attesta la regolarità tecnica e contabile del presente Atto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, e ss.mm.ii.;

Viste e richiamate:

- la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 165/20001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le Deliberazioni ARERA n° 443/2019, n° 238/2020, n° 363/2021, n° 385/2023 e n° 389/2023;
- le Determinazioni ARERA n° 2/2021 e n° 01/2023
- la Deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 03/2024;

DETERMINA

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti:

- 1) **di validare** - il piano economico finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025 della TARI del **Comune di Apollosa (BN)**, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento (*Sub A*), come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 1/DTAC/2023 e di modello di calcolo *MTR-2* (*Sub B*) nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 443/2019, n° 363/2021 e n° 389/2023;

- 2) **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC ed a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 1/DTAC/2023, **il corrispettivo massimo riconosciuto per il periodo tariffario 2024-2025 è pari a:**
- per l'anno **2024** ad € **318.426** (*EuroTrecentodiciottomilaquattrocentoventisei/00*) dei quali € 244.262 per componente variabile ed € 74.164 per componente fissa;
 - per l'anno **2025** ad € **331.091** (*EuroTrecentotrentunomilanovantuno/00*) dei quali € 233.500 per componente variabile ed € 97.591 per componente fissa;
- 3) **di dare atto** che la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione della medesima si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) **di trasmettere** dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario, ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, alla delibera comunale di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari ed alla documentazione richiesta in coerenza con gli obiettivi definiti dagli artt. 27.1 e 27.5 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif come modificato e integrato dalla Deliberazione n° 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2)";;
- 5) **di notificare**, altresì, a mezzo posta elettronica certificata la presente Determinazione al Comune di Apollosa per i successivi adempimenti di competenza, ivi compreso l'adeguamento del *Contratto di Servizio* allo "schema tipo" adottato con Deliberazione ARERA n° 385/2023/R/rif;
- 6) **di disporre** che la presente determinazione sia pubblicata - secondo la vigente normativa di settore - all'Albo Pretorio *on line* dell'ATO Rifiuti Benevento, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Romito





Ambito Territoriale Ottimale *Benevento*

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

(Legge Regionale n° 14/2016)

Relazione di aggiornamento del PEF 2024-2025 redatta dall'ETC per il Comune di Apollosa (BN)

Delibera ARERA n° 389/2023/R/rif



Ambito Territoriale Ottimale Benevento

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

Indice

Premessa.....	3
1 – Ambito tariffario, soggetto gestore, documentazione	6
1.1 – Comune ricompreso nell'Ambito Tariffario	6
1.2 – Soggetti gestori per l'Ambito Tariffario	6
1.3 – Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 – Documentazione per l'Ambito Tariffario	7
1.5 – Altri elementi da segnalare	8
2 – Attività di Validazione.....	8
3 – Valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente.....	9
3.1 – Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
3.1.1 – Coefficiente di recupero di produttività.....	9
3.1.2 – Determinazione dei Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni del perimetro gestionale)	11
3.1.3 – Coefficiente C_{116}	13
3.1.4 – Coefficiente CRI.....	13
3.2 – Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	14
3.2.1 – Componente Previsionale CO_{116}	14
3.2.2 – Componente Previsionale CQ	16
3.2.3 – Componente Previsionale COI.....	16
3.3 – Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	17
3.4 – Valorizzazione dei fattori di sharing.....	17
3.4.1 – Valorizzazione del fattore “b”	18
3.4.2 – Determinazione del fattore “ ω ”	19
3.5 – Conguagli.....	23
3.6 – Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	23
3.7 – Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	23
3.8 – Rimodulazione dei conguagli.....	23
3.9 – Rimodulazione del valore delle entrate tariffaria che eccede il limite alla variazione annuale	23
3.10 – Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	24
3.11 – Ulteriori detrazioni	24
3.12 – Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata ..	25
3.13 – Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025.....	26

Premessa

L'Autorità di *Regolazione per Energia Reti ed Ambiente* (ARERA), con propria Deliberazione n° 443 del 31 ottobre 2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei *Piani economico-finanziari* (PEF) trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente *Territorialmente Competente* (ETC) con l'applicazione del *Metodo Tariffario* del servizio integrato di gestione dei *Rifiuti* (MTR) che ha sostituito il *Metodo Tariffario Normalizzato* (MTN) come previsto dal D.P.R. n° 158 del 07 aprile 1999.

Alla scadenza del primo periodo regolatorio, ARERA ha approvato, con propria Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, il nuovo metodo tariffario (*MTR-2*) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, introducendo per la prima volta la *programmazione quadriennale delle tariffe* e l'applicazione di *standards e livelli minimi di qualità del servizio* a cui dovranno adeguarsi comuni e gestori e dai quali dipenderà il riconoscimento di nuovi costi, con effetto sulle tariffe.

Con il MTR-2 vengono, inoltre, regolate anche le *tariffe di accesso agli impianti* di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito della programmazione quadriennale, premiando le *best practices* in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche, nonché il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti, penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

Con la Deliberazione n° 389/2023/R/rif del 03 agosto 2023, infine, ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF e con la successiva Determinazione n° 01/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 ha approvato gli inerenti schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria.

In relazione a quanto innanzi, all'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) la ricezione del "*PEF grezzo*" da parte del gestore e del Comune, da effettuarsi in tempi utili per consentire all'ETC di esperire le procedure di validazione ed all'Ente di assumere le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
- 2) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *Metodo Tariffario servizio integrato gestione Rifiuti* (MTR-2) ed il consolidamento del medesimo PEF;

- 3) la redazione della *Relazione di Accompagnamento al PEF* per le parti di pertinenza secondo lo schema riportato all'Allegato 2 alla Determinazione n° 01/DTAC/2023, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (*articolo 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021 come integrato e modificato dalla deliberazione 389/2023*);
- 4) la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- 5) l'assunzione della determinazione di approvazione della "*proposta tariffaria*", costituita da aggiornamento biennale PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento e dichiarazioni di veridicità (*Allegati 3 e 4 alla Determinazione n° 01/DTAC/2023*) - nei termini utili;
- 6) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e della "*proposta tariffaria*" inerente al servizio integrato o ai singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "*pertinenti determinazioni*" (cioè dall'approvazione in sede locale con deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento).

L'Ente d'Ambito *ATO Rifiuti Benevento*, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha il compito di:

- a) *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
 - 1) *coefficiente di recupero di produttività (χ_a);*
 - 2) *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL_a);*
 - 3) *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG_a);*
- b) *determinare il fattore di sharing (b) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;*
- c) *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance (ω_a), sempre nei ranges individuati da ARERA;*
- d) *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali:*
 - *gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1), con particolare riferimento alla coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;*
 - *il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2) anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;*
- e) *rappresentare, con riferimento al valore di γ_2 , ai fini dell'attribuzione della propria*

valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 come aggiornato, in coerenza con il macro-indicatore R1 (efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – $Efficacia_{avv_RICrd,sc}$) dato dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (indicatore Eff_{RD_sc} di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2023 n° 387/2023/R/rif) e la relativa qualità (indicatore QLT_{RD_sc} di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2023 n° 387/2023/R/rif);

- f) valorizzare il coefficiente C116a che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO116_{TV,a}^{exp}$ e $CO116_{TF,a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n° 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- g) valorizzare il coefficiente **CRIa** che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
- h) verificare e controllare l'equilibrio economico finanziario utilizzando una procedura partecipata con il soggetto gestore.

L'Ente territorialmente competente (ETC) illustra, infine, le attività espletate ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n° 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

La presente Relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo rimesso in Allegato 2 alla Determinazione ARERA n° 1/DTAC/2021 del 06 novembre 2023.

L'ATO Rifiuti Benevento, al fine di garantire che la costruzione del PEF avvenga con regole certe ed univoche, nonché di eliminare l'alea di discrezionalità assegnata all'ETC dalle Delibere ARERA n° 363/2021 e 389/2023, ha predisposto - a cura del Direttore Generale - uno specifico documento che vincola la definizione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'ETC a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo, fermi restando i ranges numerici stabiliti da ARERA.

Tale indirizzo operativo - approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 03 assunta in data 01 marzo 2024 - viene adottato per la validazione di tutti gli aggiornamenti 2024-2025 al PEF predisposti dai comuni appartenenti all'ATO Rifiuti Benevento.

1 - Ambito tariffario, soggetto gestore, documentazione, impianti

1.1 - Comune ricompreso nell'Ambito Tariffario

La presente relazione riguarda l'ambito tariffario del **Comune di Apollosa (BN)** facente parte dell'ATO Rifiuti Benevento.

1.2 - Soggetti gestori per l'Ambito Tariffario

L'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione n° 363/2021/R/rif definisce il **"gestore"** come: *"...il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario"*.

Dalla Relazione di Accompagnamento al PEF redatta a cura del Comune di Apollosa, si evince che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed il servizio di lavaggio e spazzamento delle viabilità è affidato - con decorrenza dal 01.07.2020 giusto contratto di rep. n° 160/2020 e scadenza alla data del 30.06.2024 - alla Ditta **"S.O.G.E.S.I. S.r.l."** con sede in Montesarchio (BN).

Nella medesima Relazione, si precisa, altresì, che: *"Il Comune di Apollosa finanzia l'esecuzione delle attività inerenti la gestione del servizio integrato dei RU mediante le entrate tariffarie TARI"*.

1.3 - Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania, con propria Deliberazione di G.R. n° 190 del 20.04.2022 recante: *"Individuazione impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363_2021_R_RIF di ARERA e dell'MTR-2 allegato"*, invitata per l'esecuzione in data 26.04.2022, notificata all'ATO Rifiuti Benevento in data 27.04.2022, giusta nota di trasmissione prot. n° PG/2022/0222407, ed acquisita al protocollo dell'EdA in pari data al progressivo n° 472, ha provveduto ad individuare, nell'ambito del sistema impiantistico regionale, gli impianti definiti *"minimi"* ed *"intermedi"*, in attuazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di ARERA n° 363/2021 e del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).

1.4 – Documentazione per l'Ambito Tariffario

L'ATO Rifiuti Benevento, nella qualità di *Ente Territorialmente Competente*, ha ricevuto la richiesta di validazione corredata dalla seguente documentazione, inviata dal Comune di Apollosa a mezzo posta elettronica certificata in data 27.03.2024, prot. n° 1631, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 217:

- 1) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
- 2) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
- 3) *tool* MTR-2 compilato per le parti di competenza del comune e del soggetto gestore;
- 4) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal soggetto gestore secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
- 5) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023;
- 6) bilancio di esercizio del soggetto gestore al 31.12.2022;
- 7) estratto registro beni ammortizzabili.

Verificato che la documentazione trasmessa risultava incompleta e non sufficiente ai fini della validazione, con nota prot. n° 241 del 03.04.2024, l'EdA chiedeva al Comune di Apollosa l'integrazione della medesima documentazione; in riscontro alla richiesta, il Comune, con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 12.04.2024, prot. n° 1943, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo 295, trasmetteva la seguente documentazione ad integrazione e parziale sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024:

- 8) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;
- 9) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal soggetto gestore secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;
- 10) Delibere di approvazione tariffe TARI anni 2022 e 2023, con allegati;
- 11) Stampa fabbisogno standard anni 2022 e 2023;
- 12) *tool* MTR-2 compilato per le parti di competenza del Comune e del soggetto gestore in sostituzione di quello inviato in data 27.03.2024;
- 13) relazione di accompagnamento al PEF redatta dal soggetto gestore secondo lo

schema riportato nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;

- 14)** dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 alla Determinazione ARERA 01/DTAC/2023 in sostituzione di quella inviata in data 27.03.2024;

L'ETC ha ritenuto, quindi, la documentazione complessivamente trasmessa completa ed esaustiva ai fini della validazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF.

1.5 – Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di dover segnalare altri elementi.

2 – Attività di Validazione

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni in precedenza elencati ricevute dal Comune di Apollosa, ha effettuato le competenti attività di validazione, con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza** degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto** della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Ha, altresì, rilevato che il Comune non ha sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di *“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”* da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n° 7196 del 24 luglio 2023.

3 - Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente

3.1 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente prende preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno dell'aggiornamento tariffario (2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato *tool* di calcolo, indicate con ΣT_{maxa}) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2024} = € 318.426 = T_{max,2024}$$

$$T_{a,2025} = € 331.091 = T_{max,2025}$$

Nel seguito viene descritta la procedura di determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, nonché del Coefficiente di Recupero dell'Inflazione *CRI* introdotto dalla Deliberazione ARERA n° 389/2023/R/rif del 03.08.2023.

3.1.1 - Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo *CUEff* ed il *Benchmark* di riferimento - entrambi relativi agli anni 2022 e 2023 - nonché delle valutazioni di competenza in ordine alle *performance* di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno *a-2* (2022, 2023), assume le proprie determinazioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X_a .

Nel dettaglio, l'ETC individua i valori di $\gamma 1$ e $\gamma 2$ ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni, dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Con riferimento al valore di $\gamma 2$, in particolare, l'Ente Territorialmente Competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2, aggiornato in coerenza con il già richiamato macro-indicatore *R1*.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri adottati, attese le modifiche introdotte dalla Deliberazione ARERA n° 389/2023/R/rif recante: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)".

Determinazione del valore del Coefficiente di Recupero Produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla

base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

- ✓ in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2022} = (\sum TV_{2022} + \sum TF_{2022}) / q_{2022}$$

con " q_{2022} " che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2022;

- ✓ il *Benchmark* di riferimento (pari - trattandosi nel caso specifico di singolo comune - al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n° 147/2013);

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari come riportato nella tabella che segue, distinguendo tra:

- ✓ un livello di qualità ambientale delle prestazioni definito "*insoddisfacente o intermedio*" qualora a seguito della determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ nell'ambito degli intervalli di cui all'art. 3 del MTR-2, si verifichi che $(1 + \gamma_a) \leq 0,5$ [dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$];
- ✓ un livello di qualità ambientale delle prestazioni definito "*avanzato*" qualora a seguito della determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ nell'ambito degli intervalli di cui all'art. 3 del MTR-2, si verifichi che $(1 + \gamma_a) > 0,5$ [dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$];

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Nel caso specifico del Comune di Apollosa, verificato che:

- il costo unitario effettivo $CU_{eff2022} = \text{€cent/Kg } 36,27$;
- il quantitativo di rifiuti $q_{2022} = 749 \text{ ton}$ (fonte dati: ORGR Campania, dati certificati anno 2022);
- il Benchmark di riferimento = cent€/kg 39,56;
- a seguito della determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2 (vedasi § 3.4.2) si ottiene $1 + \gamma_a = 0,765$ [dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$];

si determina che il livello di qualità ambientale delle prestazioni risulta "avanzato" - in quanto il rapporto $(1 + \gamma_a) > 0,5$ - e $CU_{eff2022} < \text{Benchmark}$.

Con riferimento alla precedente tabella, pertanto, ed attesa la valenza che il detto coefficiente assume nella definizione del **limite di crescita annuale delle entrate tariffarie**, si decide - operando a vantaggio della tariffa - di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento: quindi, nel caso specifico **$X_a = 0,10\%$**

Si assume l'ipotesi che il coefficiente X_a rimanga costante nel biennio 2024-2025.

3.1.2 – Determinazione dei Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 soggette ad aggiornamento;

tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 4 % secondo quanto indicato nella tabella rimessa nel seguito di cui al comma 4.3 dell'allegato MTR-2 (Allegato "A") alla Delibera ARERA n° 363/2021, come integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, n° 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 - 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)";

PGa è il coefficiente connesso alle variazioni del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3 % secondo quanto indicato nella tabella rimessa nel seguito di cui al comma 4.3 dell'allegato MTR-2 (Allegato "A") alla Delibera ARERA n° 363/2021, come integrata e modificata dalla Deliberazione 3 agosto 2023, n° 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 - 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)".

In ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<u>SCHEMA I</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa = 0 \%$ $QLa = 0 \%$	<u>SCHEMA II</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3 \%$ $QLa = 0 \%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<u>SCHEMA III</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa = 0 \%$ $QLa \leq 4 \%$	<u>SCHEMA IV</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3 \%$ $QLa \leq 4 \%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali ai fini dell'attribuzione dei valori:

- valore massimo dell'intervallo di riferimento calcolato proporzionalmente al miglioramento nella qualità e nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali

Valori attribuiti (QLa, PGa):

Nel caso specifico, nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento del PEF 2024-2025, il comune ha precisato che: "... non prevede alcuna variazione di costo connessa alle modifiche del perimetro gestionale e al miglioramento dei servizi".

Anche nella relazione predisposta a cura del soggetto gestore, si dichiara che: "Nel tempo non è stato necessario variare le attività svolte dal Gestore in quanto il servizio, dall'anno 2020 è stabile, puntuale e a pieno regime".

Rispetto alle annualità precedenti, in conclusione, non sono previste variazioni nelle scelte adottate e/o previste in relazione alle caratteristiche del servizio.

Con riferimento all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in relazione al territorio oggetto della predisposizione tariffaria, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n° 387/2023/R/rif, non vi sono informazioni disponibili da fornire.

Si applica, pertanto, lo “*Schema I*” della tabella precedente:

$PGa = 0,00 \%$ (assenza di variazioni nelle attività gestionali)

$QLa = 0,00 \%$ (mantenimento dei livelli di qualità)

3.1.3 – Coefficiente C_{116}

L’Ente territorialmente competente rende conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C_{116} per ciascun anno a dell’aggiornamento biennale {2024, 2025}, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Apollosa non ha evidenziato l’esigenza di valorizzare il menzionato coefficiente finalizzato alla eventuale copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n° 116/2020 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale $C_{116}^{exp}_{TV,a}$ e $C_{116}^{exp}_{TF,a}$, pertanto al medesimo coefficiente è attribuito il seguente valore:

$C_{116} = 0 \%$.

3.1.4 – Coefficiente CRI

L’Ente territorialmente competente rende conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità dell’aggiornamento biennale 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Ai fini della definizione del “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, l’art. 4.4bis dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n° 363/2021/R/rif, come integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023 n° 389/2023/R/rif, recante *aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*, statuisce che, in ciascun anno $a = [2024, 2025]$, per la determinazione del parametro ρ_a , l’Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **CRI_a** , che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione; tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%.

Adottando *modus operandi* analogo a quello prescelto per la definizione degli altri parametri/coefficienti di competenza dell’ETC ai sensi delle deliberazioni

ARERA n° 443/2019 e n° 363/2021, vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 03 del 01 marzo 2024 recante: *"Approvazione indirizzi operativi per la definizione ei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito in applicazione della Deliberazione ARERA n° 389/2023/R/rif"*, al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo anche la determinazione del coefficiente **CRI_a** entro il limite massimo del 7%, come da menzionato art. 4.4bis dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n° 363/2021/R/rif, come integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023 n° 389/2023/R/rif, si ritiene opportuno fare diretto riferimento all'*indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC)* certificato da ISTAT per la definizione del precitato coefficiente.

Pertanto, atteso che l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) per l'anno 2022 è stato pari all'8,10%, si ritiene di dover di attribuire al coefficiente **CRI_a** il valore massimo consentito del **7,0 %** per il medesimo anno **2022**; per l'anno 2023, di contro, il valore del NIC certificato da ISTAT risulta pari al 5,70 %, quindi si ritiene di dover di attribuire al coefficiente **CRI_a** l'analogo valore del **5,7 %** per l'anno **2023**.

3.2 – Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente rende conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità

3.2.1 – Componente previsionale CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆ l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n° 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo n° 152/2006 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CO_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116TV,a}^{exp}$ e $CO_{116TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n.° 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Tale coefficiente può essere valorizzato nell'ambito dell'intervallo:

$$0\% \leq CO_{116a} \leq 3\%$$

Al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente CO_{116a} , compreso entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n° 363/2021, e garantire - come già in precedenza evidenziato - che la costruzione del *Piano Economico Finanziario* (PEF) avvenga seguendo regole definite e univoche, con eliminazione di ogni alea di discrezionalità assegnata all'ETC, si ritiene di dover attribuire al medesimo coefficiente un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n° 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto Decreto.

Qualora siano disponibili i soli dati forniti dal soggetto gestore e/o dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del D. Lgs. n° 116/2020 $CO_{116TV,a}^{exp}$ e $CO_{116TF,a}^{exp}$, verrà attribuito al coefficiente CO_{116a} un valore - sempre contenuto entro il limite massimo del 3% - pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora, inoltre, siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 116/2020, al coefficiente CO_{116a} verrà assegnato un valore percentuale - anche in tal caso contenuto entro il limite massimo del 3% - pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n° 363/2021, si ridurrà al valore massimo predeterminato da ARERA pari al 3%; ovviamente alcuna modifica verrà apportata la rapporto percentuale determinato ove quest'ultimo risulti minore o uguale al 3%.

Nel caso in cui, infine, il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico conseguentemente all'adozione del D. Lgs. n° 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto Decreto, al coefficiente C_{116a} verrà attribuito valore nullo (0 %).

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Apollosa ha dichiarato di non ravvisare l'esigenza di copertura delle summenzionate componenti previsionali, al coefficiente è attribuito il seguente valore:

$C_{116a} = 0 \%$.

3.2.2 – Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo: costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi, etc. ...), nonché a quali obblighi ed indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Con Determinazione del Direttore Generale n° 100 del 15.06.2022 recante: *“Determinazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente dello Schema Regolatorio per i Comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento secondo quanto previsto dall'art. 3.1 del TQRIF - Allegato A alla Deliberazione ARERA n° 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani)”* l'EdA Benevento, in sede di prima applicazione del TQRIF, ha individuato per tutti i comuni ricompresi nel territorio dell'ATO Benevento, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nei Contratti di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti.

Il Comune di Apollosa non chiede il riconoscimento della componente previsionale CQ.

3.2.3 – Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione,

il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Le dette componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Si evidenzia che il Comune di Apollosa attribuisce alle componenti dei costi operativi incentivanti valore nullo.

Si confermano, pertanto, i valori attribuiti dal comune:

$$COI_{TV,a}^{exp} = € 0,00$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = € 0,00$$

3.3 – Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente rende atto delle verifiche esperite in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del MTR-2 e, nello specifico, delle tabelle e delle indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

3.4 – Valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di *sharing* sono determinati in piena autonomia dall'ETC nell'ambito di ranges prestabiliti da ARERA.

3.4.1 – Valorizzazione del fattore “b”

In relazione alla situazione attuale, che vede l’Ente d’Ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n° 14/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., si è scelto di attribuire al fattore “b” il valore massimo dell’intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all’incasso dei suddetti proventi, e tanto al fine di riconoscere l’aliquota massima all’Ente comunale.

Nel caso specifico, nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento del PEF 2024-2025, il soggetto gestore dichiara che: *“Il Comune di APOLLOSA ha conferito alla S.O.G.E.S.I. s.r.l., in qualità di gestore del servizio, così come previsto negli atti di gara, la delega per la sottoscrizione della Convenzione con i Consorzi di filiera per la raccolta e recupero delle frazioni differenziate. Il Comune, negli atti di gara, nel determinare l’importo a base di gara, ha detratto dal costo del servizio i presunti ricavi provenienti dalle frazioni valorizzabili, ipotizzando il massimo dei corrispettivi ottenibili in presenza di rifiuti di prima fascia di qualità e, di conseguenza massimizzando i propri profitti. Ovviamente tale situazione di ipotetica qualità dei rifiuti non è minimamente vicina alla realtà, anzi, al contrario, i rifiuti raccolti contengono impurità e frazioni estranee che necessitano di trattamento e generano pertanto costi di selezione. Al termine della selezione, i corrispettivi vengono riconosciuti al netto degli scarti e, pertanto, su un quantitativo notevolmente inferiore a quello raccolto. Ciò premesso, relativamente al Comune di Apollosa si chiarisce quanto segue. La S.O.G.E.S.I. ha conferito all’impianto di trattamento rifiuti la subdelega per la stipula delle Convenzioni con il COREPLA/CORIPET, COMIECO e COREVE. In base agli accordi presi con l’impianto, il gestore ha rinunciato ai proventi (così come risultanti al netto degli oneri di selezione e degli scarti) a fronte del conferimento a costo zero dei rae, rifiuti ingombranti, oneri di selezione degli imballaggi in plastica e vetro. Per tale ragione, pur se contabilmente non vi sono ricavi riscossi, è possibile quantificare i proventi calcolando la mancata spesa per gli oneri di smaltimento e/o conferimento. Tanto premesso, i ricavi S.O.G.E.S.I. relativi all’anno 2022 sono quantificabili in € 38.167,00 ...”.*

Sulla scorta di quanto dichiarato dal soggetto gestore, atteso che nella propria Relazione il comune rimarca che: *“... non ha percepito ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia né ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI”* e nel tool MTR-2 non vengono valorizzate le celle AR ed ARsc, viene attribuito al fattore “b” il valore minimo del range:

Per tale motivazione, viene attribuito al fattore “b” il valore minimo del range:

b = 0,30

3.4.2 – Determinazione del fattore “ ω ”

Il fattore “ ω ” rappresenta il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (ω_a)

L’Ente territorialmente competente definisce il valore del fattore ω in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ e nel rispetto della matrice riportata nell’art. 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Le valutazioni di merito riguardano:

- il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - ✓ nell’ambito dell’intervallo $[-0,2;0,0]$, in caso di valutazione *soddisfacente*;
 - ✓ nell’ambito dell’intervallo $[-0,4;-0,2]$ in caso di valutazione *non soddisfacente*;
- il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero; il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - ✓ nell’ambito dell’intervallo $[-0,15, 0,0]$ in caso di valutazione *soddisfacente*;
 - ✓ nell’ambito dell’intervallo $[-0,3,-0,15]$, in caso di valutazione *non soddisfacente*.

Ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell’ambito dell’intervallo $[-0,15;0]$ – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione: **$Efficacia_{Avv_RICRD,sc} \geq 0,85$** dove:

- $Efficacia_{Avv_RICRD,sc}$ è il “macro-indicatore R1 – Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n° 387/2023/R/rif, calcolato sulla base dei dati dell’anno 2022 ed espresso dal prodotto tra l’efficienza della raccolta differenziata di determinate frazioni di rifiuto e la loro relativa qualità come di seguito:

$$Efficacia_{Avv_RICRD,sc} = Eff_{RD,sc} \times QLT_{RD,sc}$$

dove:

$Eff_{RD,sc}$ è l’ “Indicatore - Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n° 387/2023/R/rif, determinata dal rapporto tra la quantità conferita ai sistemi collettivi di *compliance* e la quantità

raccolta;

$QLT_{RD_sc\ a}$ è l' "Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai consorzi di filiera ed i corrispettivi massimi riconoscibili dai medesimi Consorzi;

- il valore di 0,85 è calcolato assumendo:

Eff_{RD_sc} computato sulla base della media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra;

QLT_{RD_sc} pari a 1

Sulla scorta dei dati dedotti dalla documentazione presentata dal Comune di Apollosa, si verifica che:

$$Eff_{RD_sc\ a} = 0,72$$

$$QLT_{RD_sc\ a} = 1,00$$

$$Efficacia_{Avv_RIC_{RD_sc\ a}} = Eff_{RD_sc\ a} \times QLT_{RD_sc\ a} = 0,72 \times 1,00 = 0,72 < 0,85$$

e pertanto, non risultando soddisfatta la condizione, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ deve essere attribuita una valutazione *non soddisfacente*.

In relazione, quindi, alle precedenti valutazioni, il fattore ω_a può assumere, come detto, i valori riportati nella matrice seguente (art. 3.2 del MTR-2):

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Il fattore ω_a può, pertanto, assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1; 0,4]: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore 0,4 indica performance molto basse.

valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e, la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2)

$\gamma_{1,a}$ è valorizzato secondo quanto statuito dall'art. 3.1 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n° 363/2021/R/rif, come integrato e modificato

dalla deliberazione 3 agosto 2023 n° 389/2023/R/rif recante *aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*, sulla base delle valutazioni compiute dall'ETC in merito "... al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari".

In relazione a quanto innanzi, quindi, il valore di $\gamma_{1,a}$ può essere compreso tra i due ranges:

$-0,20 < \gamma_{1,a} < 0,00$ (valutazione soddisfacente)
 $-0,40 < \gamma_{1,a} < -0,20$ (valutazione non soddisfacente)

Si è scelto di valorizzare il coefficiente $\gamma_{1,a}$ tenendo conto delle *performance* di raccolta differenziata raggiunte desunte dall'ultimo dato certificato pubblicato dall'ORGR (D.D. n° 23 del 23.10.2023), relativo all'anno 2022, definito secondo i seguenti intervalli:

in caso di valutazione soddisfacente:

$\%RD < 65,00\%$	→	$\gamma_{1,a} = -0,20$
$65,01\% \leq \%RD < 74,99\%$	→	$-0,19 < \gamma_{1,a} \leq -0,01$
$\%RD \geq 75\%$	→	$\gamma_{1,a} = 0,0$

in caso di valutazione non soddisfacente:

$\%RD < 65,00\%$	→	$\gamma_{1,a} = -0,40$
$65,01\% \leq \%RD < 74,99\%$	→	$-0,39 < \gamma_{1,a} \leq -0,19$
$\%RD \geq 75\%$	→	$\gamma_{1,a} = -0,20$

Per valori di percentuale di RD compresi tra 65,01% e 74,99% viene assegnato un valore intermedio proporzionale.

$\gamma_{2,a}$ è valorizzato secondo quanto statuito dall'art. 3.1bis dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n° 363/2021/R/rif, come integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023 n° 389/2023/R/rif recante *aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*, sulla base delle valutazioni compiute dall'ETC "... tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero", attribuendo valutazione positiva solo nel caso in cui risulti soddisfatta la condizione: $Efficacia_{Avv_RICRD,sc} \geq 0,85$

In relazione a quanto innanzi, quindi, il valore di $\gamma_{2,a}$ può essere compreso tra i due ranges:

$-0,15 < \gamma_{2,a} < 0,00$ (valutazione soddisfacente)

$-0,30 < \gamma_{1,a} < -0,15$ (valutazione non soddisfacente)

Si è scelto di valorizzare il coefficiente $\gamma_{2,a}$ tenendo conto delle percentuali del tasso di riciclo raggiunte desunte dall'ultimo dato certificato pubblicato dall'ORGR (D.D. n° 23 del 23.10.2023), relativo all'anno 2022, definito secondo i seguenti intervalli:

in caso di valutazione soddisfacente:

$\%TR < 50,00\% \rightarrow \gamma_{2,a} = -0,15$
 $50,01\% \leq \%TR < 59,99\% \rightarrow -0,14 < \gamma_{2,a} \leq -0,01$
 $\%TR \geq 60\% \rightarrow \gamma_{1,a} = 0,0$

in caso di valutazione non soddisfacente:

$\%TR < 50,00\% \rightarrow \gamma_{2,a} = -0,30$
 $50,01\% \leq \%TR < 59,99\% \rightarrow -0,29 < \gamma_{2,a} \leq -0,16$
 $\%TR \geq 60\% \rightarrow \gamma_{1,a} = -0,15$

per valori intermedi rispetto ai due limiti, viene applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Apollosa, l'ultima percentuale riportata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari all'80,28 % per l'anno 2022 ed il tasso di riciclaggio è pari al 55,15 %, considerati i valori dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ definiti come sopra descritto e pari a:

$\gamma_{1,a} = -0,00$

$\gamma_{2,a} = -0,235$

si determina per il fattore ω_a il seguente valore:

$\omega_a = 0,20$

e si assume che i valori dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ e del fattore ω_a rimangano costanti nel biennio 2024-2025.

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0,0$	$-0,4 < \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0,0$	$-0,3 < \gamma_2 \leq -0,15$

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

3.5 – Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica - per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 - il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse, così come espresse nella relazione di accompagnamento del Comune, e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Nella medesima relazione e nel tool MTR-2 vengono riportate le seguenti componenti a conguaglio:

anno 2024 $RC_{totTV,a} = € 0,0$ $RC_{totTF,a} = € 0,0$

anno 2025 $RC_{totTV,a} = € 0,0$ $RC_{totTF,a} = € 0,0$

3.6 – Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili come risultanti dall'Allegato 1 (tool di calcolo).

3.7 – Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

3.8 – Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 – Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Il Comune di Apollosa, in relazione al superamento del limite di crescita annuale, si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccedono

il menzionato limite annuale di crescita come da tabelle che seguono:

	2024		2025	
	Totale Gestori	Comune	Totale Gestori	Comune
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,0	2.440	0,0	0,0
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	0,0	3.660	0,0	0,0
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	0,0	6.101	0,0	0,0

	2024		2025		Post 2025	
	Totale Gestori	Comune	Totale Gestori	Comune	Totale Gestori	Comune
recupero del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,0	2.440	0,0	0,0	0,0	0,0
recupero del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 MTR-2 - PARTE FISSA	0,0	3.660	0,0	0,0	0,0	0,0
recupero del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 MTR-2 - TOTALE	0,0	6.101	0,0	0,0	0,0	0,0

3.10 – Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 – Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge n° 248/07 (viene specificato l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato 1);
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2024	2025
Detrazioni comma 1.4 Determinazione 2/2021/DRIF - Parte Variabile	€ 993	€ 993
Detrazioni comma 1.4 Determinazione 2/2021/DRIF - Parte Fissa	€ 0,00	€ 0,00
Detrazioni comma 1.4 Determinazione 2/2021/DRIF - TOTALE	€ 993	€ 993

3.12 – Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, nel caso di disponibilità dei dati richiesti, l'Ente territorialmente competente oltre ad illustrare le stime effettuate per la valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo, precisa, laddove fosse necessario, le ragioni di un'eventuale stima del valore di CRD_{SC_SI} al di sotto della soglia minima "floor" indicata nel Tool di calcolo.

Nella relazione di accompagnamento redatta a cura del Comune di Apollosa non vengono riportati dati per il calcolo del fattore H , per cui si è provveduto ad indicare nel tool MTR-2 la relativa indisponibilità e, di conseguenza, ad eseguire il calcolo di default; pertanto all'Ente territorialmente competente manca la disponibilità dei dati richiesti per la quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

3.13 - Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il modello di calcolo predisposto dal Comune, viene definito il corrispettivo complessivo riconosciuto, scomposto in componente "variabile" e componente "fissa", di seguito riportato.

Il corrispettivo riconosciuto costituisce l'importo massimo che può essere posto a carico degli utenti finali per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani erogato nell'ambito tariffario di competenza ed assume piena ed immediata efficacia "... fino all'approvazione da parte dell'Autorità".

ANNO 2024

➤ **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 318.426**

- ✓ Componente Variabile € 244.262
- ✓ Componente Fissa € 74.164

ANNO 2025

➤ **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 331.091**

- ✓ Componente Variabile € 233.500
- ✓ Componente Fissa € 97.591



Il Direttore Generale

Dott. Massimo Romito

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	COMUNE DI APOLLOSA (BN)			COMUNE DI APOLLOSA (BN)		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	35.325	-	35.325	33.804	-	33.804
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	34.621	-	34.621	33.130	-	33.130
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	28.388	2.477	30.865	27.165	-	27.165
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	145.673	-	145.673	139.400	-	139.400
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{19.1,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{19.2}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{19.3}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+a)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	218	218	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	244.007	2.495	246.703	233.500	-	233.500
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	33.361	-	33.361	31.924	-	31.924
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	3.229	3.229	-	3.329	3.329
Costi generali di gestione CGG	9.096	11.049	20.145	8.704	30.355	39.059
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	4.543	4.543	-	6.093	6.093
Costi comuni CC	9.096	18.821	27.917	8.704	39.777	48.481
Ammortamenti Amm	6.972	-	6.972	6.972	-	6.972
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	4.534	4.069	8.603	3.965	4.059	8.024
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	11.506	4.069	15.575	10.937	4.059	14.996
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{19.1,F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{19.2,F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO^{OP}_{19.3,F}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_F	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	972	972	-	2.190	2.190
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	53.962	23.862	77.824	51.565	46.026	97.591
ΣTa= ΣTVa + ΣTVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	297.969	26.558	324.527	285.065	46.026	331.091
ΣTa= ΣTVa + ΣTVa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	297.969	26.558	324.527	285.065	46.026	331.091
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		80%			80%	
q _{sd} ton		749,00			749,00	
costo unitario effettivo - Cuesf €/cent/kg		36,27			36,79	
benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbaggio standard/costo medio settore)		39,36			39,39	
Coefficiente di gradabilità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁		0,00			0,00	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂		-0,24			-0,24	
Totale y		-0,24			-0,24	
Coefficiente di gradabilità (1+y)		0,77			0,77	
Verifica del limite di crescita						
q _{pl} %		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X_p		0,10%			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_p		0,00%			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_p		0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆		0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CR_p		7,00%			5,70%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		9,60%			8,30%	
(1+p)		1,0960			1,0830	
ΣTV_{p-1}		324.527			331.091	
ΣTV_p		244.942			244.242	
ΣTV_{p-1}		45.593			74.164	
ΣTV_p		290.535			318.426	
ΣTV_p/ΣTV_{p-1}		1,1170			1,0398	
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (ΣTV_p-ΣT_{max})		318.426			331.091	
		6.101			-	
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	244.007	255	244.262	233.500	-	233.500
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	53.962	20.202	74.164	51.565	46.026	97.591
Ia=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	297.969	20.457	318.426	285.065	46.026	331.091
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte variabile			993			993
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV_p totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			243.269			232.507
ΣTF_p totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			74.164			97.591
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			317.433			330.098
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,72			0,72
Calcolo H di partenza						
AR^{max}_{sc} si			-			-
CRD^{max}_{sc} si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H

